



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Claudio BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2024

Riconoscimento dell'obbligo di esposizione della sola bandiera nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – L’inserimento nella Costituzione di una disposizione sulla bandiera nazionale fu ritenuto pacificamente opportuno in sede di Assemblea costituente, in quanto, come ebbe a rilevare il Presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, esso rispondeva all’esigenza, « che vi è in tutte le Costituzioni, di precisare, anche per ragioni internazionali, i caratteri del vessillo della propria Nazione ». La bandiera rappresenta, in effetti, sin da epoche remote, un segno distintivo della personalità dello Stato sul piano internazionale. Nell’età contemporanea essa ha peraltro assunto anche un altro e più profondo significato: quello, cioè, di strumento di identificazione della Nazione nel suo Stato. La bandiera costituisce, in altri termini, l’espressione in simbolo dello Stato nazionale.

La bandiera è, peraltro, l’unico dei simboli della Repubblica del quale la Costituzione si occupa. Per corrente notazione, l’effetto più rilevante di tale scelta risiede nel carattere rigido impresso all’emblema nazionale: individuando nel « tricolore italiano » la bandiera della Repubblica ed erigendolo a simbolo dell’unità nazionale, il Costituente ha escluso che tale strumento di identificazione possa essere mutato dalla maggioranza politica del momento, aggiungendovi, ad esempio, i simboli della propria ideologia, che non riflettono, per necessità di cose, quella unità. La Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 4 ottobre 2018) ha avuto modo, peraltro, di porre in evidenza che « le bandiere [...] designano simbolicamente un certo Paese, l’identità d’un determinato Stato » e,

eventualmente, le idealità che esso propone al confronto internazionale.

La legislazione vigente disciplina l’esposizione della bandiera nazionale. In particolare, la legge 5 febbraio 1998, n. 22, reca disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, regola l’uso delle bandiere della Repubblica italiana da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Queste previsioni normative, per volontà dell’allora Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, prevedono che alla bandiera italiana sia sempre affiancata la bandiera europea.

La scelta di imporre per legge l’esposizione della bandiera europea non è dettata da alcun rispetto di trattati europei o consuetudini adottate da tutti gli altri Paesi europei. Al contrario l’obbligo previsto in Italia si presenta come un caso isolato.

La bandiera europea viene esposta sempre in occasione di interventi pubblici del Presidente in carica del Consiglio europeo e solitamente si affianca alla bandiera nazionale quando le più alte cariche degli Stati membri dell’Unione europea hanno incontri politici ufficiali con *leader* di Stati non membri dell’Unione. Durante il semestre di presidenza dell’Unione, i palazzi del Governo che detiene la presidenza espongono solitamente (non obbligatoriamente) anche la bandiera dell’Unione.

La presente proposta si propone quindi di allineare la nostra legislazione alla maggioranza degli altri Paesi dell’Unione europea, rimuovendo l’obbligo di esposizione della bandiera dell’Unione europea e lasciando la facoltà di esposizione in determinate occasioni.

Ciò consente di riportare la bandiera italiana in posizione di preminenza, così come era nella volontà dei nostri padri costituenti, negli edifici pubblici, esattamente come si può osser-

vare che accade per la bandiera nazionale in tutte le capitali europee, senza necessariamente impedire l'utilizzo della bandiera dell'Unione europea qualora si desideri esporla.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del tricolore italiano, ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione)

1. In attuazione dell'articolo 12 della Costituzione, la Repubblica riconosce la prioritaria dignità della bandiera nazionale e individua in modo uniforme le sedi degli organi tenuti a esporre la bandiera nazionale, affidando a ulteriori norme di attuazione, statali e regionali, il compito di introdurre disposizioni di carattere integrativo in ordine alla possibilità di esposizione di qualsiasi bandiera, ivi inclusa quella dell'Unione europea, all'esterno di organismi di diritto pubblico.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1998, n. 22)

1. Alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « e quella dell'Unione europea vengono esposte » sono sostituite dalle seguenti: « è esposta »;

2) al comma 2, le parole: « e quella dell'Unione europea vengono altresì espo-

ste » sono sostituite dalle seguenti: « è altresì esposta »;

3) al comma 3, le parole: « e di quella dell'Unione europea » sono soppresse;

c) al titolo, le parole: « e di quella dell'Unione europea » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alle disposizioni recate dall'articolo 2 della presente legge in materia di abolizione dell'obbligo di esporre la bandiera dell'Unione europea.

€ 1,00